

LEGGE REGIONALE N. 28 del 26 ottobre 2002

"RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Sono autorizzate in sede di consuntivo, per riaccertamento sul conto dei residui passivi, le eccedenze di impegno sui seguenti capitoli per gli importi a fianco indicati:

Capitolo di Bilancio 1997	Capitolo ed esercizio di provenienza	Importo (lire)
1058 Attuazione del sub asse 4.4 - obiettivo 5A - P.O. Campania 1994/99 - Fondi Nazionali	1058/96	900
3256 Spese connesse all'applicazione della legislazione agraria, ivi comprese quelle per studi e ricerche preliminari alla programmazione o attuazione degli interventi, per la divulgazione della normativa, per la stampa di moduli e documenti, per lo acquisto di attrezzature e supporti tecnici nonché per le indennità accessorie al personale impegnato nello svolgimento di ispezioni ed accertamenti - legge regionale 2 agosto 1982, n.42, art.76, comma 1 - lettera a -	3526/96	295
5154 Politiche giovanili, promozione servizio Informagiovani - legge regionale 12 agosto 1993, n. 26	5154/95	250.000.000

ARTICOLO 2

1. La variazione in meno per lire 200.000.000, autorizzata con legge regionale 24 dicembre 1997, n.20 sia in termini di competenza che di cassa, sul capitolo 1000 - Fondo per spese obbligatorie - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 deve intendersi, invece, effettuata, sempre in termini di competenza e cassa, sul capitolo 1010 - Fondo spese impreviste - dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

ARTICOLO 3

1. E' autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 77 della legge regionale 27 luglio 1978, n.20 e del secondo comma dell'articolo 52 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, l'eccedenza di impegno di spesa sul capitolo 124 del conto di competenza concernente: "Posizioni debitorie pregresse ricognite, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1995, n.25, per l'importo di lire 12.425.047".

ARTICOLO 4

1. E' autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 77 della legge regionale 27 luglio 1978, n.20 e del secondo comma dell'articolo 52 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, l'eccedenza di impegno di spesa sul capitolo 1354 del conto di competenza concernente: "Spese in conto capitale per l'istituzione di parchi e riserve naturali finalizzate alla protezione, valorizzazione e fruizione degli stessi - legge regionale 1° settembre 1993, n.33" per l'importo di lire 77.000.000.

ARTICOLO 5

1. E' autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 77 della legge regionale 27 luglio 1978, n.20 e del secondo comma dell'articolo 52 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, l'eccedenza di impegno di spesa sul capitolo 1670 del conto di competenza concernente: "Interventi di manutenzione per gli impianti di depurazione Napoli Ovest, Cuma, Nola, Acerra, Area Casertana, Napoli Est, Regi Lagni e Reti di Collettori" per l'importo di lire 301.513.405.

ARTICOLO 6

1. E' autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 77 della legge regionale 27 luglio 1978, n.20 e del secondo comma dell'articolo 52 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, l'eccedenza di impegno di spesa sul capitolo 7840 del conto di competenza concernente: "Valorizzazione del volontariato - Articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 8 febbraio 1993, n.9 e legge regionale 7 agosto 1996, n.18" - per l'importo di lire 400.000.000.

ARTICOLO 7

1. La giacenza di cassa al 1° gennaio 1997 iscritta al capitolo A1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1997, approvato con legge regionale 3 giugno 1997, n.15, per lire 3.600.000.000.000 è incrementata in sede di consuntivo per lire 531.285.890.440, attestandosi a complessive lire 4.131.285.890.440, ai sensi della legge regionale di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1996, 16 maggio 2001, n.6, articolo 9.

2. La somma di lire 531.285.890.440 è iscritta al capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

ARTICOLO 8

CONTO FINANZIARIO

1. E' approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l'esercizio 1997, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 9

ENTRATE

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per contabilità speciali accertate nell'esercizio finanziario 1997, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in lire 16.057.377.227.872.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1996 in lire 7.121.482.327.627, risultano riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1997, in lire 6.943.279.297.023.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1997 ammontano complessivamente a lire 9.751.648.679.732, così risultanti:

	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE
ACCERTAMENTI	12.135.315.437.460	3.922.061.790.412	16.057.377.227.872
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 1996	1.113.692.407.703	5.829.586.889.320	6.943.279.297.023
		9.751.648.679.732	

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 1997 iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1998, approvato con legge regionale 16 giugno 1998, n.8, è rideterminato in lire 9.751.648.679.732, così come risulta dall'elenco dei residui attivi, distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1997.

ARTICOLO 10

SPESE

1. Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 1997, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in lire 15.709.664.243.240.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1996 in lire 4.013.947.232.300 risultano riaccertati, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1997, in lire 3.490.995.707.059.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1997 ammontano complessivamente a lire 6.046.148.902.043, così risultanti:

	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
IMPEGNI	11.247.689.172.520	4.461.975.070.720	15.709.664.243.240
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 1996	1.906.821.875.736	1.584.173.831.323	3.490.995.707.059
		6.046.148.902.043	

4. Per effetto di quanto sopra accertato, l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 1997 iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, approvato con legge regionale 16 giugno 1998, n. 8, è rideterminato in lire 6.046.148.902.043, così come risulta dall'elenco dei residui passivi, distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l'esercizio 1997.

ARTICOLO 11

AVANZO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

1. L'avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1997 è stabilito in lire 347.712.984.632, così come risulta dai seguenti dati:

- Entrate complessivamente accertate	lire	16.057.377.227.872
- Spese complessivamente impegnate	lire	<u>15.709.664.243.240</u>
- Avanzo di competenza	lire	347.712.984.632

ARTICOLO 12**SITUAZIONE DI CASSA**

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1997 ammonta a lire 4.225.782.687.347 e risulta stabilito come segue:

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1996	lire	4.131.285.890.440	
Riscossioni dell'esercizio 1997			
- In conto competenza - articolo 9 -	lire	12.135.315.437.460	
- In conto residui - articolo 9 -	lire	1.113.692.407.703	
TOTALE	lire	13.249.007.845.163	lire 13.249.007.845.163
		TOTALE	lire 17.380.293.735.603
Pagamenti dell'esercizio 1997			
- In conto competenza - articolo 10 -	lire	11.247.689.172.520	
- In conto residui - articolo 10 -	lire	1.906.821.875.736	
TOTALE	lire	13.154.511.048.256	lire 13.154.511.048.256
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1997			lire 4.225.782.687.347

2. Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 1° gennaio 1998 iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1998, approvato con legge regionale 16 giugno 1998, n.8, per lire 3.600.000.000.000 è rideterminata in lire 4.225.782.687.347.

ARTICOLO 13**SITUAZIONE FINANZIARIA**

1. L'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1997 ammonta a lire 7.931.282.465.036 e risulta stabilito così come di seguito indicato:

Avanzo della gestione di competenza - articolo 11	lire	347.712.984.632	
Avanzo dell'esercizio 1996	lire	7.238.820.985.767	+
Diminuzione dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1996:			
Accertati			
Al 1° gennaio 1997 - articolo 10 -		4.013.947.232.300	
Al 31 dicembre 1997 - articolo 10 -	lire	522.951.525.241-	
Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 1996:			
Accertati			
Al 1° gennaio 1997 - articolo 9 -		7.121.482.327.627	
Al 31 dicembre 1997 - articolo 9 -	lire	6.943.279.297.023	178.203.030.604
TOTALE	lire	+ 7.583.569.480.404	
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1997	lire	7.931.282.465.036	

ARTICOLO 14**CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO**

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1997, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

Situazione al 1° gennaio 1997

Attività

- attività finanziarie	lire	11.252.768.218.067
- attività disponibili	lire	254.551.319.490
- attività non disponibili	lire	332.867.420.214
TOTALE ATTIVITA'	lire	11.840.186.957.771

Giunta Regionale della Campania

- passività finanziarie	lire	7.755.966.631.539
- passività diverse	lire	3.457.612.154.557
TOTALE PASSIVITA'	lire	11.213.578.786.096
Eccedenza delle attività al 1° gennaio 1997	lire	626.608.171.675
Situazione al 31 dicembre 1997		
- attività finanziarie	lire	13.977.431.367.079
- attività disponibili	lire	260.238.776.320
- attività non disponibili	lire	337.130.824.052
TOTALE ATTIVITA'	lire	14.574.800.967.451
Passività		
- passività finanziarie	lire	10.930.544.771.538
- passività diverse	lire	3.026.572.279.860
TOTALE PASSIVITA'	lire	13.957.117.051.398
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1997	lire	617.683.916.053

2. Il peggioramento patrimoniale dell'esercizio 1997 risulta essere di lire 8.924.255.622, così come espresso dalla seguente situazione riepilogativa:

	INIZIALE	FINALE	VARIAZIONE
ATTIVITA'	11.840.186.957.771	14.574.800.967.451	+2.734.614.009.680
PASSIVITA'	11.213.578.786.096	13.957.117.051.398	- 2.743.538.265.302
ECCEDEZZA			
ATTIVITA'	626.608.171.675	617.683.916.053	
NETTO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1997			lire - 8.924.255.622

ARTICOLO 15

1. La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale è approvato il rendiconto generale per l'anno 1997, ovvero nell'esercizio finanziario immediatamente successivo una quota di lire 80.080.013.148, proveniente dall'avanzo accertato al 31 dicembre 1997, per effettuare la regolarizzazione dei sospesi di cassa esistenti presso il tesoriere regionale, dovuti ad operazioni pignoratorie nei confronti dell'amministrazione, ricogniti con deliberazione di Giunta regionale n.10524 del 18 dicembre 1997.

ARTICOLO 16

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

26 ottobre 2002

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996).

Note all'art. 1

La L.R. 2 agosto 1982, n.42, che detta norme in materia di "Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale", all'art.76, comma 1, lettera a, così recita: - Oneri per l'esercizio delle funzioni da parte gli enti delegati e spese generali - Per gli oneri di carattere generale dipendenti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa di L. 4.285 milioni, così ripartite:

a) L. 386 milioni per oneri di carattere generale."

La L.R. 12 agosto 1993, n.26 detta norme in materia di: "Promozione ed incentivazione del servizio informagiovani".

Nota all'art. 2

La L.R. n.20/1997 detta norme in materia di: "Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e Bilancio pluriennale 1997-1999"

Nota all'art. 3

La L.R.n. 20/1978, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania", all'art.77 recita: "Conto finanziario - Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata nel bilancio:

- 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- 7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
- 8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- 9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
- 10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- 11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
- 12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- 13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio;
- 14) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

- 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- 8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- 9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale viene disposta la sanatoria delle eventuali eccedenze d'impegni e di pagamenti di cui ai punti 8 e 9 del precedente comma.

La L.R. n.7/2002 che detta norme in materia di: "Ordinamento contabile della Regione Campania, art.34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 200, n.76", al secondo comma dell'art.52, così recita: "Nelle more dell'adozione del regolamento o dei regolamenti di contabilità, di cui all'art.50, può farsi ricorso alla precedente regolamentazione, in quanto compatibile."

La L.R. n.25/1995, che detta norme in materia di: "Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997. Primo provvedimento", all'art.22 così recita: All'articolo 74 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"1. Con la medesima cadenza di cui al primo comma, i responsabili dei Settori operativi procedono alla ricognizione dei debiti fuori bilancio a loro noti, anche attraverso le comunicazioni dei Settori "Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa" ed "Avvocatura Generale", in ordine ad eventuali sentenze definitive di condanna ed esecuzioni forzate.

2. Per ciascuna partita debitoria deve essere indicato l'oggetto della fornitura o della prestazione, l'Amministratore o il dipendente che la disposta, il creditore, il relativo importo da riconoscere, avendo cura di attestare il fine pubblico conseguito, la regolarità dell'esecuzione e la congruità dei prezzi applicati.

3. I Settori, di cui al primo comma, trasmettono gli esiti dei propri accertamenti sulla consistenza dei debiti fuori bilancio esistenti alla data della ricognizione al Settore "Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa", il quale provvede ad appurare l'eventuale iscrizione di tali partite debitorie in precedenti bilanci, annotando il relativo capitolo di spesa, l'anno di iscrizione e l'importo iscritto.

4. Il Settore "Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa", una volta effettuati i dovuti riscontri contabili, ne trasmette gli esiti alla Giunta regionale la quale, sulla base degli accertamenti eseguiti dai Settori competenti e delle attestazioni apposte per ciascun debito, ne riconosce, con atto formale, la loro legittimità entro il termine di approvazione del conto consuntivo disponendone l'annotazione nel quadro generale riassuntivo.

5. Il Consiglio Regionale con propria legge individua i mezzi finanziari di copertura ed impegna nel bilancio corrente, e al più, nei primi due esercizi immediatamente successivi i fondi necessari, utilizzando le risorse disponibili libere da vincolo di destinazione."

Nota all'art. 4

La L.R. n. 33/1993 è la seguente: "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania"

Note all'art. 6

La L.R. n.9/1993, che detta norme in materia di: "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali", agli articoli 5,7 e 8 così recita:

"Art. 5 - Convenzioni - 1. La Regione e gli Enti Locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni per attuare iniziative di cui all'art. 1 con istituzioni, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operative. Le convenzioni devono prevedere:

a) la tipologia delle prestazioni, il progetto dettagliato dell'intervento e la sua durata;

b) l'elenco nominativo delle persone fisiche che saranno impegnate come volontarie e la loro competenza professionale;

c) l'impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;

d) le modalità di coordinamento fra l'associazione di volontariato e l'Ente pubblico proponente;

- e) la copertura assicurativa a carico dell'Ente pubblico del rischio di infortunio subito o provocato dall'operatore volontario, durante l'espletamento dell'attività convenzionata;
- f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione;
- g) la verifica periodica dei risultati conseguiti;
- h) le cause e modalità di rescissione delle convenzioni.

2. Tutte le convenzioni debbono essere comunicate, dopo la stipula, all'Osservatorio regionale di cui all'art. 7 della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino Ufficiale della Regione.(3)

3. Il contributo regionale viene erogato per non oltre il 50% quale anticipazione e il saldo a presentazione del rendiconto.

4. Le convenzioni che riguardano attività di volontariato già previste da leggi regionali dovranno indicare parametri, condizioni e criteri previsti da queste ultime.

Osservatorio regionale del volontariato - 1. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, è istituito l'Osservatorio regionale per il volontariato, presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle Organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre Province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dall'Assessorato ai Servizi Sociali e ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle Organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

e) pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

g) promuovere con cadenza triennale, una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;

h) compete, inoltre, all'Osservatorio:

l) esprimere alla Giunta Regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono una convenzione;

2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti da Enti locali e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta Regionale per l'approvazione ed il relativo finanziamento;

3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione;

4) esprimere parere sull'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato;

5) sostenere, anche in collaborazione con l'Ente Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione di servizi, per l'apporto legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali(4).

Art. 7 - Osservatorio regionale del volontariato - 1. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, è istituito l'Osservatorio regionale per il volontariato, presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle Organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre Province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dall'Assessorato ai Servizi Sociali e ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle Organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
 - b) promuovere ricerche e studi;
 - c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
 - d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
 - e) pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
 - f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
 - g) promuovere con cadenza triennale, una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;
 - h) compete, inoltre, all'Osservatorio:
- l) esprimere alla Giunta Regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono una convenzione;
- 2) esaminare in sede preventiva e consuntiva i progetti pervenuti da Enti locali e/o associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta Regionale per l'approvazione ed il relativo finanziamento;
 - 3) esprimere parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione;
 - 4) esprimere parere sull'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato;
 - 5) sostenere, anche in collaborazione con l'Ente Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione di servizi, per l'apporto legislativo e per le conoscenze delle politiche sociali⁽⁴⁾.

Art. 8 - Consulta regionale del volontariato - (5)

La L.R. n. 18/1996 è la seguente: Integrazioni e modifiche alla L.R. 8/2/1993, n.9 concernente "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con gli Enti locali"

Note all'art. 7

La L.R. n. 15/1997 detta norme in tema di: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999"

La L.R. n. 6/2001 è la seguente: "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1996", all'art.9 stabilisce la "Situazione di cassa"

Nota all'art. 12

La L.R. n.8/1998 è la seguente: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000"